



# COMUNE DI PINO TORINESE

Città metropolitana di Torino

## ORDINANZA SINDACALE

---

**N. 28 DEL 20-07-2026**

---

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE NEL PERIODO ESTIVO**

La Sindaca

### **Premesso che**

ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000, il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

i recenti Bollettini di allerta meteo, emessi dall'ARPA, hanno certificato, per l'ambito del territorio di Torino e provincia, una situazione climatica caratterizzata da temperature massime, reali e percepite, assai elevate ed intorno ai 37°C/38°C, anche per più giorni consecutivi;

### **Considerato che**

tali condizioni climatiche straordinarie costituiscono, non solo per la popolazione residente, ma anche per gli animali d'affezione, che vengano esposti alle alte temperature per prolungata permanenza su balconi, terrazze, cortili o altri spazi chiusi, un grave rischio per la loro salute e benessere, potendo provocare disidratazione, traumi da stress termico, colpi di calore ed, in generale, gravi sofferenze fisiche che possono condurre anche al decesso;

### **Dato atto**

del costante impegno dell'Amministrazione Comunale e dell'Associazione LIDA - sezione di Chieri – profuso ai fini della realizzazione e promozione di interventi volti alla tutela del benessere animale, disciplinati e regolati da Convenzione stipulata con il Comune di Pino Torinese;

### **Ritenuto**

sia comunque dovere dell'Amministrazione provvedere alla tutela degli animali e prevenire comportamenti di maltrattamento, abbandono e detenzione incompatibile con la loro natura, sanzionabili anche penalmente;

### **Visti**

l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
la Legge n. 281/1991, recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione al randagismo";  
la Legge Regionale Piemonte n. 18/2004, recante "Disposizioni in materia di tutela degli animali da compagnia";  
la Legge Regionale n. 16/2024 "Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione al randagismo";  
gli artt. 544-ter e 727, comma 2, Codice Penale, in materia di maltrattamento e detenzione di animali;  
l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;  
la legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;

## **ORDINA**

ai proprietari, detentori o custodi a qualsiasi titolo di animali d'affezione presenti sul territorio comunale, con decorrenza immediata sino al 15 settembre 2026 e comunque sino a che permangano le condizioni climatiche di caldo straordinario:

1. il divieto assoluto, nella fascia oraria compresa tra le ore 10:00 e le ore 18:00, di trattenere o detenere, anche temporaneamente, cani, gatti o altri animali d'affezione, in aree esterne esposte al sole, quali balconi, terrazzi, cortili, verande, privi di idonei ripari che garantiscano adeguate condizioni di benessere;
2. l'obbligo, durante la fascia oraria compresa tra le ore 10:00 e le ore 18:00, di trasferire e mantenere gli animali d'affezione in ambienti, preferibilmente interni, freschi e ventilati, o se esterni con presenza di adeguata vegetazione che garantisca idonee zone d'ombra;
3. l'obbligo di garantire costantemente agli animali anche al di fuori della fascia di divieto
  - disponibilità di acqua fresca potabile e cibo in contenitori puliti e posizionati al riparo e/o in zone ombreggiate;
  - zone di riparo coperte e protette, dall'esposizione solare diretta.
4. il divieto, anche al di fuori della fascia oraria indicata, di lasciare, incustoditi ed esposti ad elevate temperature, gli animali a bordo di autoveicoli in sosta, anche solo per brevi periodi;

## **DEMANDA**

agli organi deputati al controllo circa l'ottemperanza al presente procedimento, specificando che, salvo che il fatto integri gli estremi di uno o più illeciti penali, la violazione alla presente Ordinanza è punita con una sanzione amministrativa, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., secondo la procedura di cui alla Legge 689/81;

## **DISPONE**

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni;  
che venga trasmessa alla locale Stazione Carabinieri di Pino Torinese nonché al Comando della Polizia Locale per quanto di competenza;

### **AVVERTE**

che avverso il presente procedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

**La Sindaca**  
Alessandra Tosi

---

Si attesta che la presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*